

Assicurazione Vita Mista Rivalutabile in Gestione Separata a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Vittoria InvestiMeglio Coupon – Tar. 205C
Contratto Rivalutabile (Ramo I)

Il presente documento è stato redatto in data 23/12/2024
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A, tel +39 02482191, sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo è possibile compilare l'apposito form al seguente link: <https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx>.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2023 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 818.985.709, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 670.844.734.

Sul sito internet dell'Impresa www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione [Investor Relations](#) al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 670.454.187 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.350.788.521; il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 301.704.384 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 1.174.064.635; l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 201,5%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Vittoria InvestiMeglio Coupon (tariffa 205C) è un'assicurazione mista rivalutabile le cui prestazioni sono direttamente collegate alla Gestione Separata riportata nel KID.

Il contratto prevede le seguenti tipologie di **prestazioni principali**:

Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

Distribuzione annuale dei proventi

Ad ogni Ricorrenza Anniversaria e purché l'Assicurato sia in vita, la Società procede al pagamento a favore del Contraente di un provento annuo di importo variabile determinato in base al rendimento attribuito al contratto. Nel periodo di validità del contratto, verranno riconosciuti 10 proventi annui in occasione di ogni Ricorrenza anniversaria di Polizza.

Al lordo delle imposte, l'importo del provento annuo da liquidare viene determinato ad ogni Ricorrenza anniversaria di Polizza moltiplicando il Capitale Assicurato per il rendimento attribuito al contratto. Dall'importo così determinato viene prelevato un costo fisso di 3,00 euro.

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,00%, quindi nel caso in cui si verificasse tale ipotesi, non viene liquidato alcun provento annuo.

Capitale alla scadenza contrattuale

In caso di vita dell'Assicurato, alla scadenza contrattuale è previsto il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente, di un Capitale Assicurato che è pari alla prestazione iniziale come indicata in Polizza diminuita dei capitali eventualmente disinvestiti con precedenti riscatti parziali.

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, ai Beneficiari designati dal Contraente è previsto il pagamento di un importo ottenuto sommando:

- il Capitale Assicurato pari alla prestazione iniziale come indicata in Polizza (diminuita dei capitali eventualmente disinvestiti con precedenti riscatti parziali);
- il rateo di provento annuo maturato dall'ultima Ricorrenza Anniversaria fino alla data di richiesta di liquidazione. Il rateo di provento annuo viene calcolato pro-rata temporis in base al rendimento attribuito relativo al mese in cui è stata richiesta la liquidazione.

Il presente prodotto non prevede **opzioni contrattuali**.

Il Regolamento della Gestione Separata è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com nella sezione Performances.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previste esclusioni per le garanzie offerte dalla copertura assicurativa.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni per i quali non è possibile presentare una richiesta di liquidazione per scadenza contrattuale o per decesso.

La richiesta di liquidazione per riscatto può essere presentata solo dopo che sia trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Tutti i pagamenti della Società avvengono a seguito di espressa richiesta scritta da parte degli aventi diritto. La richiesta di liquidazione può essere consegnata all'intermediario di riferimento o essere inviata direttamente alla Società tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita - Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano oppure tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Alle richieste di liquidazione devono essere allegati i documenti di seguito indicati.

Denuncia di sinistro in caso di decesso dell'Assicurato

1. Certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;
2. solo nel caso in cui Contraente e Assicurato siano la stessa persona, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari;
3. nel caso esista un testamento, è necessario fornire una copia autentica dello stesso (il codice civile – art. 1920, comma 2 – consente di poter variare la designazione del Beneficiario anche attraverso il testamento);
4. qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.), la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritti;
5. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
6. scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;
7. autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa FATCA/CRS – Common Reporting Standard;
8. codice iban di ogni avente diritto;
9. decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci;
10. in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta, sottoscritto dal creditore o dal vincolatario.

Scadenza contrattuale

1. Qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritto;
2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
3. scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;
4. autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa FATCA/CRS e Common Reporting Standard;
5. codice iban di ogni avente diritto;
6. decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci;
7. in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratorio o dal vincolatario.

Riscatto

1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
2. scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;
3. autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa FATCA/CRS e Common Reporting Standard;
4. codice iban di ogni avente diritto;
5. in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratorio o dal vincolatario.

La Società mette a disposizione di chi vuole utilizzarli i moduli per le richieste di liquidazione allegati alla documentazione contrattuale.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Società se quelli precedentemente indicati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

	<p>Prescrizione Secondo l'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute al fondo polizze dormienti che, come richiesto dalla Legge n. 266 del 23/12/2005 (e successive modifiche e integrazioni), è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.</p> <p>Erogazione della prestazione La Società esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione completa di tutta la documentazione sopra indicata. Trascorso questo termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio di interesse legale. Le richieste di pagamento incomplete delle informazioni o della documentazione comportano tempi di liquidazione più lunghi.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, del Capitale Assicurato salvo i casi di non assicurabilità dello stesso.</p> <p>In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> • di impugnare il contratto, dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; trascorso detto termine la Compagnia decade da tale diritto; oppure • di rifiutare, in caso di sinistro ed in ogni tempo, qualsiasi pagamento; - ove non sussista dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> • di recedere dal contratto, mediante dichiarazione da inviare al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; oppure • di ridurre, in caso di sinistro, la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il Premio versato e quello che sarebbe stato applicato se avesse conosciuto il vero stato delle cose.



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il contratto è a Premio unico. Il Premio Versato non coincide con il Premio Investito. La parte di Premio Versato trattenuta a fronte dei costi del contratto non concorre quindi alla formazione del capitale che sarà corrisposto a scadenza, in caso di decesso dell'Assicurato o in caso di Riscatto Totale. Il Premio dovuto è indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato.</p> <p>Il versamento del Premio di Perfezionamento viene effettuato direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell'intermediario di riferimento tramite: pagamento con moneta elettronica, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile, bonifico bancario.</p> <p>Il Premio minimo per la sottoscrizione è di 10.050,00 euro, mentre quello massimo ammonta a 1.000.000,00 euro.</p> <p>Il presente prodotto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing né l'utilizzo di specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Il Contraente ha diritto al rimborso del premio in caso di revoca o recesso.</p>
<p>Sconti</p>	<p>Al verificarsi di condizioni particolari o nell'ambito di specifiche campagne commerciali, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto. L'Impresa di Assicurazione si riserva inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

<p>Durata</p>	<p>Il contratto ha una durata fissa di 10 anni.</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Il contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie.</p>



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	<p>Finché il contratto non è concluso, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta di emissione del contratto senza l'addebito di alcun onere, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, che contenga gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (Posta Elettronica Certificata).</p> <p>Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Revoca, la Società rimborsa al Contraente il Premio da questi eventualmente pagato.</p>
Recesso	<p>Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (Posta Elettronica Certificata), contenente i seguenti elementi identificativi del contratto: numero di Polizza, nome e cognome del Contraente.</p> <p>Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso, la Società rimborsa al Contraente il Premio da questi pagato.</p>
Risoluzione	<p>Il contratto non prevede la possibilità di interruzione del pagamento dei premi in quanto il premio è versato in un'unica soluzione.</p>



Sono previsti riscatti o riduzioni?

SÌ NO

Valori di riscatto e riduzione	<p>Riscatto</p> <p>Trascorso un anno dalla Data di Decorrenza, il Contraente può esercitare il diritto di Riscatto con richiesta scritta e purché l'Assicurato sia in vita.</p> <p>Il Riscatto può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totale, con conseguente estinzione del contratto; • Parziale, purché l'importo di capitale richiesto sia almeno pari a 5.000,00 euro e l'importo di capitale residuo sia almeno pari a 5.000,00 euro; <p>In caso di Riscatto Totale, è previsto il pagamento al Contraente di un importo ottenuto sommando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il Capitale Assicurato pari alla prestazione iniziale come indicata in Polizza (diminuita dei capitali eventualmente disinvestiti con precedenti riscatti parziali); 2. il rateo di provento annuo maturato dall'ultima Ricorrenza Anniversaria fino alla data di richiesta di liquidazione. Il rateo di provento annuo viene calcolato pro-rata temporis in base al rendimento attribuito relativo al mese in cui è stata richiesta la liquidazione. <p>Tale somma viene diminuita delle eventuali penalità di riscatto, se previste.</p> <p>Per quanto riguarda il Riscatto Parziale, nel corso di una stessa annualità assicurativa è consentito solo una volta in dodici mesi tra una Ricorrenza Anniversaria di Polizza e quella successiva. Il Riscatto Parziale comporta la riduzione del Capitale Assicurato per l'ammontare del capitale richiesto e la conseguente riduzione di tutte le prestazioni contrattuali.</p> <p>Il calcolo del Riscatto Parziale non tiene conto di alcun provento maturato: questo verrà determinato e liquidato alla Ricorrenza Anniversaria successiva, tenendo conto dell'importo e della data del Riscatto Parziale.</p> <p>In caso di Riscatto sia totale che parziale si applica un costo fisso di 50,00 euro.</p> <p>È necessario tener presente che il riscatto del contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici. Le prestazioni della Società potrebbero risultare inferiori al premio versato.</p> <p>Riduzione</p> <p>Il presente contratto non prevede la riduzione delle prestazioni.</p> <p>Riattivazione</p> <p>Il presente contratto non prevede la riattivazione delle prestazioni.</p>
Richiesta di informazioni	<p>Per ottenere informazioni sul valore di riscatto il Contraente può rivolgersi a:</p> <p>Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita/Ufficio liquidazioni Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano tel. 02.482191 / mail: rlv@vittoriaassicurazioni.it</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai clienti che, perseguendo un obiettivo di crescita del capitale a medio-lungo termine, hanno una bassa o medio-bassa propensione al rischio e non sono disposti o hanno una bassa capacità di sostenere perdite sui propri investimenti; è rivolto a chi, avendo una bassa conoscenza dei mercati finanziari, vuole investire in forme alternative ai titoli di stato e alle obbligazioni.

Il contratto è stipulabile purché l'Assicurato abbia alla Data di Decorrenza un'età contrattuale non inferiore a 18 anni né superiore a 80 anni. Per età contrattuale dell'Assicurato si intende l'età, espressa in anni interi, compiuta all'ultimo compleanno. Qualora alla Data di Decorrenza siano trascorsi dall'ultimo compleanno sei mesi o più, l'età utilizzata per il calcolo del Capitale Assicurato (età computabile) viene aumentata di un anno.



Quali costi devo sostenere?

Per conoscere il dettaglio dei costi, è bene leggere attentamente il KID (Documento contenente le informazioni chiave) che riporta l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

In aggiunta si riportano i seguenti costi a carico del Contraente.

Tabella sui costi per Riscatto Totale o Parziale

Nel caso in cui il Riscatto venga esercitato nel corso dei primi anni di durata contrattuale vengono applicate le seguenti penalità all'importo liquidabile:

Data Richiesta riscatto	Penalità di Riscatto
Durante il 1° anno	Riscatto non consentito
Nel corso della 2° annualità	2,00%
Nel corso della 3° annualità	1,00%
Nel corso della 4° annualità	0,50%
Oltre	-

È previsto inoltre un costo fisso di 50,00 euro sia sul riscatto totale che parziale..

- Costi per l'erogazione della rendita

Il contratto non prevede l'erogazione della rendita.

- Costi per l'esercizio delle opzioni

Il contratto non prevede opzioni contrattuali.

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 25,03%.



Quali sono i rischi e quale è il potenziale rendimento?

Le prestazioni del contratto sono collegate al rendimento della Gestione Separata riportata nel KID.

Viene riconosciuto un tasso di interesse minimo garantito pari allo 0,00% al momento dell'erogazione della cedola annua.

Nel corso della durata contrattuale non è prevista la modifica del tasso di interesse garantito.

Il Capitale Assicurato viene rivalutato annualmente nella misura di rivalutazione corrispondente al rendimento del Fondo a Gestione Separata diminuito di un trattenuto in punti percentuali, come indicato nella seguente tabella:

Capitale Assicurato	Aliquota trattenuta
Fino a 50.000,00 euro	1,40%
Da 50.000,01 euro	1,20%

Qualora il rendimento lordo della Gestione Separata fosse superiore al 3% il valore trattenuto dalla Società sarà incrementato in misura pari al 20% della differenza tra il tasso di rendimento lordo realizzato ed il 3%.

La Gestione Separata prevede l'attivazione di un "fondo utili" per l'accantonamento delle plusvalenze nette realizzate annualmente, che concorrono alla determinazione del tasso medio di rendimento annuo della Gestione Separata.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano oppure compilando il form presente sul sito della Compagnia al seguente indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami/.

Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni. Il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A. deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
Negoziazione assistita	Prima di iniziare una causa, la parte dovrà a pena di improcedibilità tentare la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p><u>Trattamento fiscale dei premi</u> Il premio versato sul presente contratto non è gravato da alcun tipo di imposta.</p> <p><u>Detrazione fiscale dei premi</u> Il premio versato sul presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione fiscale.</p> <p><u>Tassazione delle somme corrisposte</u> Le prestazioni liquidate dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato, scadenza contrattuale, riscatto o distribuzione dei proventi annui hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che il Beneficiario sia o meno un soggetto che esercita attività di impresa. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca le prestazioni nell'ambito di un'attività di impresa, la componente reddituale inclusa nel capitale liquidato per decesso dell'Assicurato, scadenza contrattuale, riscatto o distribuzione dei proventi annui, concorrerà al reddito d'impresa: la Società liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna ritenuta o imposta sostitutiva. Nel caso in cui il Beneficiario non percepisca le prestazioni nell'ambito di un'attività di impresa, il capitale liquidato per decesso dell'assicurato, scadenza contrattuale, riscatto o distribuzione dei proventi annui, la parte eventualmente eccedente i premi versati non relativi alla componente demografica della polizza, costituisce reddito di capitale (articolo 44 del TUIR) soggetto ad imposta sostitutiva secondo la Normativa pro tempore vigente: la Società procederà quindi alla liquidazione di quanto dovuto al netto di tale imposta.</p>
---	---

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.